

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3767

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CORTELLONI, CIRAMI, LAURIA
Baldassare, DI BENEDETTO, CAMO, NAPOLI Roberto
e MINARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1999

—————

Modifica dell’articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
sull’esecuzione delle pene detentive per le forze di polizia
e i militari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La mancata modifica dell'articolo 63 del codice penale militare di pace rispetto alla nuova formulazione dell'articolo 79 della legge n. 121 del 1981 (come modificato dall'articolo 8 della legge 12 agosto 1982, n. 569) preclude, a tutt'oggi, ai militari di carriera in servizio attivo, posti in custodia o carcerazione preventiva per reati comuni, di esercitare l'opzione di essere ristretti in una struttura carceraria militare.

L'opportunità di estendere tale facoltà di scelta anche a questi ultimi trova fondamento nella medesima *ratio essendi* ispiratrice della norma: prevenire l'esposizione al pericolo per l'incolumità fisica di coloro che hanno svolto e/o svolgono funzioni o attività di polizia.

Vero è infatti che anche i militari di carriera in servizio attivo possono avere svolto funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria (lo sono i comandanti di corpo, con grado non inferiore a ufficiale superiore, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito degli stupefacenti in luoghi militari); ufficiale di polizia giudiziaria militare (lo sono i comandanti di corpo, distacco o di posto delle varie forze armate, ai sensi dell'articolo 301 del codice penale militare

di pace). Inoltre svolge funzioni di agente di pubblica sicurezza il militare che opera, unitamente alle forze di polizia, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e controllo del territorio.

A questi occorre assimilare i militari che svolgono attività di istituto: sono tali coloro che svolgono servizio nelle carceri militari, con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, o nelle capitanerie di porto, con funzioni di polizia marittima.

A questo personale, proprio in considerazione della peculiarità del servizio prestato, è già riconosciuta parte dell'indennità pensionabile prevista per gli appartenenti alle forze di polizia e, per intero, l'indennità di presenza giornaliera.

Considerato che non vi è ragione alcuna per discriminare chi ha svolto o ricoperto nel corpo tali funzioni, rispetto a coloro che hanno avuto incarichi differenti, si propone una ulteriore modifica dell'articolo 79 della legge n. 121 del 1° aprile 1981, volta a consentire altresì ai militari in servizio attivo, posti in custodia o carcerazione preventiva per reati comuni, di scegliere la restrizione presso carceri militari. Con l'articolo 2 del disegno di legge si propone di estendere la previsione anche ai magistrati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - (*Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale*). - 1. A richiesta del condannato, la pena detentiva, inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 e ai militari di carriera in servizio attivo, è scontata negli stabilimenti penali militari.

2. Le disposizioni del primo comma si applicano anche nei casi in cui i soggetti ivi indicati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

